

NUOVA GLOBALE FABBRICATI



Contratto di assicurazione multirischi
per i fabbricati civili.

Linea Protezione
Patrimonio

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino.

Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click!



ACCEDI A TUTTI I DOCUMENTI



CONTROLLA LE SCADENZE



SEGUI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO!

CON L'AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI:

Monitorare lo stato di avanzamento di un sinistro

Controllare le scadenze e dettagli delle tue polizze

Accedere in ogni momento a tutti i documenti

Controllare i valori di riscatto delle polizze vita

Accedere ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia

REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA:

1. Il Codice Fiscale
2. Il numero di polizza
3. L'accesso alla tua casella di posta elettronica

PER INFORMAZIONI:

Via email all'indirizzo: areaclienti@assimoco.it

Al numero verde: 800 97 68 68

Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE DEL FABBRICATO CONDOMINIALE

PRODOTTO "GLOBALE FABBRICATI"

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO

Il presente documento, contenente:

Condizioni Generali di Assicurazione
Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Mod. D980 CG 01 – Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 5 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, escluse le imposte, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

ART. 10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore del condominio, loro parenti ed affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 11 - INDICIZZAZIONE/ADEGUAMENTO AUTOMATICO (Operante solo se specificata in scheda di polizza)

Le somme e/o i massimali assicurati ed il relativo premio sono collegati agli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- A) nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- B) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma e/o i massimali assicurati ed il corrispettivo premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- C) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme e/o i massimali assicurati ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente e della Società rinunciare all'adeguamento con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della polizza. In tal caso l'indicizzazione cessa di avere vigore restando somme e/o massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

I limiti di indennizzo, e le franchigie se espressi in cifra assoluta seguono l'adeguamento come per la somma assicurata.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**ART. 13 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - SOMMA ASSICURATA E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

La somma assicurata per la Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni, che è anche il valore su cui è stato calcolato il premio per le Sezioni Responsabilità Civile Generale, Danni d'Acqua, Eventi Speciali, Responsabilità Civile dell'Amministrazione del Condominio, deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, **escluso il valore dell'area**.

La Società applica la deroga alla regola proporzionale, per cui se:

- A) con riferimento alle Sezioni di cui al comma precedente, dalle stime fatte sulla base di quanto indicato all'Art. 14 risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, **escluso il valore dell'area**, eccedeva al momento del sinistro per oltre il **15%** le somme rispettivamente assicurate per le partite stesse, o sulle quali è stato calcolato il premio, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima o i massimali previsti.
- B) con riferimento alla Sezione Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari, il cui premio è calcolato sulla base del numero delle unità immobiliari, se il numero delle stesse eccede, al momento del sinistro per oltre il **15%** il numero indicato in polizza, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare i massimali previsti.
- C) con riferimento alla Sezione Cristalli, essendo assicurata a Primo rischio assoluto, non si applica la regola proporzionale.

VALIDE PER LE SEZIONI INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - DANNI D'ACQUA - CRISTALLI - EVENTI SPECIALI**ART. 14 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che:

- A) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- B) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente lettera A), un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- C) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Per la Sezione Cristalli l'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.

Per i danni derivanti dalla perdita di pignore l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati

ART. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

ART. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 17 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 18 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15;
- stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 14;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, **salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni** a perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 19 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno viene concordato:

- direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle parti;
- fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 20 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto all'Art. 1914 Codice Civile, per nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 21 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatta solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 26 lettera d).

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

ART. 22 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di **almeno € 50.000,00**. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere **superiore a € 500.000,00** qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al **"Valore a nuovo"**, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

VALIDE PER LE SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza Art. 1913 Codice Civile. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. ***Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).***

ART. 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ***entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto*** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. ***La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.***

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**ART. 25 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza (*applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53*) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati dai seguenti eventi:

- A) **Incendio;**
- B) **Fulmine;**
- C) **Esplosione, scoppio anche se esterno, implosione**, non causati da ordigni esplosivi, (ad eccezione di esplosivi che a insaputa dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà), **con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;**
- D) **Caduta aeromobili, meteoriti, copri orbitanti volanti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate **esclusi gli ordigni esplosivi;**
- E) **Onda sonica** causata da aeromobili o corpi volanti che viaggiano a velocità supersonica;
- F) **Sviluppo di fumi, gas, vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esso;
- G) **Danni causati per ordine dell'autorità** e quelli prodotti non sconsideratamente dall'Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi;
- H) **Caduta di ascensori, montacarichi e simili**, compresi i conseguenti danneggiamenti agli impianti;
- I) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie nonché di impianti idrici e igienici, di riscaldamento, installati nel fabbricato. **La Società non indennizza:**
 - **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;**
 - **i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;**
 - **i danni derivanti da rottura di tubazioni interrate;**
 - **i danni provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;**
 - **i danni provocati da gelo, umidità e stillicidio;**
 - **i danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.**
- J) **Fenomeno elettrico**, qualunque sia la causa che lo abbia provocato a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte del fabbricato assicurato. **Sono esclusi i danni:**
 - **causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione, difetti di materiale;**
 - **verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;**
 - **dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
 - **a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, ed altre resistenze elettriche scoperte nonché quelli da imperizia o negligenza;**
 - **ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;**
 - **agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici.**

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

La presente garanzia è prestata a **"Primo Rischio Assoluto"**.
- K) **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, e sempre che detti impianti sino collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- L) **Furto di fissi ed infissi**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

- M) **Urto veicoli stradali e natanti** non identificati, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico, corsi d'acqua.
- N) **Spese di demolizione e sgombero:** la Società rimborsa, fermo quanto previsto dall'Art. 20:
- a) le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro (**esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni**) alla più vicina discarica autorizzata, compresi alberi a seguito di evento indennizzabile in base alla garanzia eventi atmosferici, se assicurata.
 - b) sono compresi i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al DL 22/97 e successive modifiche o integrazioni, *fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto a).*
- La presente garanzia è prestata a "**Primo Rischio Assoluto**".
- O) **Perdita Pigionì:** la Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall'Assicurato il danno verrà calcolato sulla base dell'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Questa garanzia è prestata *fino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete a ciascuna unità abitativa.*
- P) **Onorari dei periti:** la Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza e nei limiti della somma assicurata al fabbricato, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano i sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
- Q) **Oneri di urbanizzazione e di ricostruzione:** sono indennizzabili, se in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somma assicurata al fabbricato, i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del fabbricato e per la Direzione Lavori.
- R) **Dispersione di gas:** la Società rimborsa le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.
- La Società rimborsa:
- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
- Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.**
- S) **Rimpiazzo del combustibile:** la Società risarcisce i costi per il rimpiazzo del combustibile liquido che dovessero gravare all'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.
- T) **Caduta di antenna o parabola:** la Società rimborsa le spese sostenute a seguito di caduta accidentale di antenna o parabola centralizzata, compresi i danni alla stessa.
- U) **Sovraccarico neve:** la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. ***Si intendono esclusi i danni a fabbricati che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia. Sono inoltre esclusi i danni causati:***
- a) ***da scivolamento della neve dai tetti o comunque dalle coperture del fabbricato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;***
 - b) ***da valanghe e slavine;***
 - c) ***da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;***
 - d) ***a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.***

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

ART. 26 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) *causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;*
- b) *causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *causati da atti vandalici o dolosi;*
- d) *causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- e) *causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni o allagamenti in genere;*
- f) *di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- g) *alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- h) *causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;*
- i) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

ART. 27 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO E SUA DESTINAZIONE D'USO

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'intero fabbricato assicurato sia:

- A) *adibito ad abitazioni civili e/o a studi professionali per la quota parte millesimale della superficie complessiva dei piani dichiarata dal Contraente nella scheda di polizza e che nella residua quota parte millesimale - purché non superiore a 500/1000 - non esistano cinematografi, discoteche, sale da ballo, teatri, grandi empori e supermercati (intendendosi per tali unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.000 mq), autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;*
- B) *costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; armatura del tetto, soffittature, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili che si trovino in buone condizioni di conservazione e manutenzione. Nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne e nel manto del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici e/o sezioni.*

Si precisa che nell'ambito del fabbricato assicurato possono essere eseguite, per esigenze dell'Assicurato:

- ristrutturazioni architettoniche e distributive
- manutenzioni ai fabbricati stessi e relativi impianti.

Tale estensione vale sempreché non siano interessate le strutture portanti del fabbricato e, nel caso in cui i su indicati lavori interessino il tetto, i fissi e gli infissi, **la garanzia Eventi Atmosferici, se prestata dal presente contratto, si intende non operante fino al completo ripristino funzionale degli stessi.**

In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta fermo il disposto di cui all'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 28 - BUONA FEDE DELL'ASSICURATO

Si precisa che l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 29 - COLPA GRAVE E DOLO

A parziale deroga dell'Art. 26 lettera d), la Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 30 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni, ivi compresi i danni:

- A) da **fatto doloso o colposo** delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- B) da **incendio, esplosione, scoppio** anche se conseguenti alla conduzione di impianti autonomi di riscaldamento da parte di condomini o locatari;
- C) da **spargimento d'acqua** conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato;
- D) da **caduta di antenne o parabole centralizzate**;
- E) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a parco, giardino compresi alberi anche ad alto fusto, strade private, cortili, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco;
- F) **interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività Industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi**, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- G) **inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo** a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- H) **da caduta di neve e ghiaccio non rimossi, esclusi i danni al fabbricato.**

Quando l'assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini e loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

L'assicurazione comprende inoltre i danni corporali e materiali conseguenti a lavori:

- di potatura ed abbattimento di alberi;
- di pulizia del fabbricato, nonché di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del fabbricato assicurato;
- di ordinaria manutenzione del fabbricato.

Qualora i sopra indicati lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori:

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera A);**
- c) **le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati o dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.**

ART. 31 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **causati con dolo del Contraente/Assicurato;**
- b) **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; tale esclusione non trova applicazione per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;**
- c) **da occlusioni di conduttore, rigurgito e/o trabocco di fogna nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
- d) **da penetrazione o infiltrazione di acqua piovana;**
- e) **da gelo;**
- f) **dall'esercizio da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, di industrie commerci, arti o professioni; attività personale del Contraente, dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;**

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

- g) *da furto o rapina;*
- h) *da spargimento d'acqua dovuto a rottura di tubazioni interrate;*
- i) *alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- j) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo da quanto disposto dall'Art. 30 lettera G);*
- k) *conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- l) *conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- m) *derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi;*
- n) *verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;*
- o) *direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- p) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (scissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);*
- q) *presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.*

ART. 32 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO) (Operante solo se pagato il relativo premio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali), calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. ***L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.***

L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Inoltre, la garanzia non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- *i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;*
- *i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.*

Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro: agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto di sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge sugli infortuni sul lavoro.

ART. 33 - MASSIMO RISARCIMENTO

La Società non risponderà per somme superiori al massimale per sinistro previsto nel contratto per l'assicurazione RCT (Art. 30) nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'assicurazione RCT (Art. 30) che l'assicurazione RCO (Art. 32).

Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE DANNI D'ACQUA**ART. 34 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza, entro il limite del massimale stabilito per la presente sezione per anno assicurativo e per sinistro (ferme le esclusioni di cui all'Art. 26, ed applicando le franchigie indicate nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53), i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato causati da:

- A) **Ricerca guasti da acqua condotta:** allorquando si accertino e si quantifichino danni materiali e diretti al fabbricato indennizzabili in base alla garanzia di cui all'Art. 25 lettera J), la Società rimborsa altresì le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale.
- B) **Acqua piovana** e dal disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato a causa di ingorgo o traboccamenti delle grondaie, dei pluviali o delle condutture di scarico. **Restano esclusi i danni:**
- *che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre non chiusi;*
 - *che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;*
 - *danni da umidità e stillicidio;*
 - *dovuti a mancata o carente manutenzione.*
- C) **Gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura di tubazioni e condutture installate nel fabbricato. **Restano esclusi i danni:**
- *da rottura di condutture o tubazioni installate all'esterno del fabbricato o interrato;*
 - *a fabbricati/locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;*
 - *avvenuti a seguito di mancata chiusura di rubinetti generali dell'acqua di unità abitative per disabitazioni superiori a 15 giorni.*
- D) **Ricerca guasti da gelo** allorquando si accertino e si quantifichino danni materiali e diretti al fabbricato stesso indennizzabili in base alla garanzia di cui al comma C), la Società rimborsa altresì le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.
- E) **Occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato (*escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana*) ivi compresi i danni derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna (*esclusa rete fognaria pubblica*).
- F) **Danni a terzi:** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale assicurato alla presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza degli eventi di cui ai commi B, C, E).

ART. 35 - FRANCHIGIE

Si conviene che, relativamente alle garanzie di cui alla presente Sezione, nel caso di sinistro derivante da un'unica causa la franchigia prevista dallo Schema riepilogativo verrà applicata una volta sola qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE CRISTALLI

ART. 36 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce, *(applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema riepilogativo)* le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre - pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del fabbricato assicurato - rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Sono esclusi i danni:

- a) *causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;*
- b) *determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- c) *derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;*
- d) *causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- e) *causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- f) *derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;*
- g) *alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;*
- h) *avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata;*
- i) *derivanti da eventi indennizzabili a termini delle Sezioni "Incendio e Altri Danni ai Beni", ed "Eventi speciali" se operanti.*

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto** sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza senza applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 Codice Civile.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE EVENTI SPECIALI

ART. 37 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, ferme le esclusioni di cui all'Art. 26, **applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53**, i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati dai seguenti eventi:

A) **Eventi atmosferici:** la Società risponde dei danni materiali e diretti causati:

- 1) da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- 3) la Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui ai punti 1) e 2) ad enti quali tettoie, coperture di passaggi pedonali e strutture analoghe con copertura in plexiglas o altro simile materiale, purché costruite con intelaiatura in ferro, alluminio, cemento o altro materiale ed a condizione che siano stabilmente fissate al terreno.

La Società non risponde dei danni causati da:

- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo;**
- **neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**
- **valanghe e/o slavine;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

La Società non risponde dei danni subiti da:

- **impianti di energia rinnovabile, camini, insegne, antenne, tende e tendoni parasole;**
- **installazioni esterne (quali piante, recinzioni, cancelli, capannoni pressostatici e simili), impianti di video sorveglianza, nonché lucernari, vetrate, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati salvo quanto disposto dal punto 3).**

B) **Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio:** la Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- **di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;**
- **da deterioramento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato assicurato;**
- **cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;**

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da atti di terrorismo restano esclusi i danni causati da:

- **contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
- **derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.**

Relativamente a danni causati ad enti di cui al comma A punto 3), l'assicurazione è prestata applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate e corrisposto lo specifico premio)
--

ART. 38 - EVENTI ATMOSFERICI A IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

A parziale deroga dell'Art. 37 lettera b) sono compresi i danni materiali e diretti causati da grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate agli impianti di energia rinnovabile di pertinenza del fabbricato.

Limitatamente ai pannelli solari termici, in caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo determinato a sensi di polizza previa applicazione del seguente scoperto:

- 10% per i sinistri avvenuti durante il primo anno dalla data di installazione dei pannelli;
- 15% per i sinistri avvenuti durante il secondo anno dalla data di installazione dei pannelli;
- 20% per i sinistri avvenuti dal terzo al quarto anno dalla data di installazione dei pannelli;
- 25% per i sinistri avvenuti oltre il quarto anno dalla data di installazione dei pannelli;

Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia riportata nello Schema riepilogativo.

ART. 39 - DANNI DA TUBAZIONI INTERRATE

La Società indennizza, applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53:

- A) a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 25 comma I) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da rottura accidentale di tubazioni interrate.

Restano esclusi:

- **i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;**
- **i danni provocati da gelo, umidità e stitilicidio.**

- B) la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione guasti a tubi interrati di pertinenza del fabbricato assicurato, a seguito di danno indennizzabile in base al comma I) anche se non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso. Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato e/o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato e/o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.

- C) la Società inoltre si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per danni cui al comma A).

Si conviene che, relativamente alle garanzie di cui ai commi A), B), C), in caso di sinistro derivante da un'unica causa la franchigia prevista dallo schema riepilogativo verrà applicata una volta sola qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO**ART. 40 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge per danni patrimoniali in capo al Condominio derivanti da:

- A) cattiva amministrazione del fabbricato assicurato da parte della persona incaricata alla gestione dello stesso;
- B) altre sanzioni di natura amministrativa, quali ammende inflitte all'intero condominio, purché non comminate da Enti previdenziali.

Tale garanzia è operante esclusivamente con riferimento ai danni patrimoniali derivanti dalle attività di cui all'Art. 1130 del Codice Civile ed a condizione che:

- la persona incaricata della gestione del fabbricato assicurato sia un condomino;
- il condominio non sia tenuto a nominare un Amministratore professionista in base alle vigenti leggi e/o normative.

L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati alla Società entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

L'assicurazione non comprende:

- a) ***il pagamento di ammende o multe diverse da quelle sopra specificate;***
- b) ***i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramenti di titoli al portatore o di denaro;***
- c) ***i danni conseguenti ad omissioni o ritardi nella modifica di polizze assicurative come pure relative al pagamento dei premi assicurativi.***

L'Amministratore, il coniuge, i genitori, i figli nonché qualunque altro familiare convivente con l'Amministratore stesso, non sono considerati terzi quando siano gli unici danneggiati.

Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello Schema riepilogativo all'Art. 53.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CONDUZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE

ART. 41 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori delle singole unità abitative, uffici e studi professionali – condomini e/o locatari - per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi, **ferme le esclusioni di cui all'Art. 31.**

La garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'abitazione, ufficio o studio professionale e relative dipendenze, ivi compresi i danni materiali cagionati a terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione del conduttore oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

La garanzia è prestata entro il limite del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Alle partite e garanzie indicate in sezione si applicano i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti riportati nello Schema riepilogativo di cui all'Art. 53.

Restano comunque esclusi i danni da proprietà del fabbricato e conduzione delle parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà, uso, detenzione di animali in genere.

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato/Conduttore nonché qualsiasi altro familiare con lui convivente;**
- b) **se l'Assicurato/Conduttore non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **le persone che, prestando la loro opera a favore dell'Assicurato/Conduttore, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.**

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta copertura, nel limite comunque del massimale convenuto con la presente polizza.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE TUTELA LEGALE**Premessa**

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

ART. 42 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

L'Impresa, nei limiti del massimale per caso assicurativo indicato in scheda di polizza ed illimitato per anno e delle condizioni di seguito previste, assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di € 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di € 10.000,00. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 43 - AMBITO E GARANZIE (OPZIONE LIGHT)

Con riferimento all'Art. 42 (Cosa comprende l'assicurazione), la garanzia è prestata a tutela del Contraente e delle Persone Assicurate.

Tale tutela si sostanzia nella:

- a) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

- b) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. ***Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.*** Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- d) **Difesa Legale** nel caso in cui il Contraente debba sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;
 - controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
 - controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
- e) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. ***Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.*** Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, ***sia pari o superiore a € 1.000,00.***

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- **Decreto Legislativo n. 196/03** (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- **Decreto Legislativo n. 152/2006** (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, l'Impresa garantisce un servizio di Consulenza telefonica **nell'ambito delle materie previste in polizza**, tramite il **numero verde 800/849090** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente, dell'Amministratore condominiale o della Persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore, degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.

ART. 44 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) ***danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;***
- b) ***fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;***
- c) ***materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle condizioni di polizza;***
- d) ***controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;***
- e) ***controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;***

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

- f) *vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in polizza;*
- g) *controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;*
- h) *vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.*

ART. 45 - VALORE IN LITE

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500,00, **la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.**

ART. 46 – ESTENSIONE DI GARANZIA VERTENZE CON CONDOMINI/CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI (OPZIONE FULL) - (Operante solo se richiamata e corrisposto lo specifico premio)

In estensione a quanto previsto all'Art. 43, la garanzia viene estesa alle vertenze con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo.

ART. 47 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 48 - INSORGENZA DEL SINISTRO

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale; per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.

Inoltre:

- se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con l'Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- ***la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;***
- nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempimento si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
- ***il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti***, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- ***il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti***, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- ***in caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.***

ART. 49 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVI E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti. L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica ***per il seguito giudiziale***, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.

ART. 50 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 48.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- *l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;*
- *gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;*
- *gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo;* agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- *l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.* Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. L'Impresa e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

ART. 51 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 52 - RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

ART. 53 - SCHEMA RIEPILOGATIVO

Si conviene che nel caso di sinistro derivante da un'unica causa la franchigia prevista per l'Art. 25 IX (Sezione Incendio e Altri danni ai beni), Art. 31 C (Sezione Responsabilità Civile), Art. 34 I (Sezione Danni d'acqua), verrà applicata una sola volta, qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Nel caso non fosse stata attivata la Sezione Danni d'acqua si applicherà, sempre una sola volta, la medesima franchigia prevista per le restanti Sezioni.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
25 A) Incendio	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 B) Fulmine	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 C) Esplosione, scoppio, implosione	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 D) Caduta aeromobili	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 E) Onda sonora	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 F) Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 G) Danni causati per ordine autorità	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 H) Caduta ascensori e montacarichi	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 I) Acqua condotta	La somma assicurata	150,00	300,00	500,00
25 I) Acqua condotta per danni a cose trovanti in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali	La somma assicurata	10% min. 150,00	10% min. 300,00	10% min. 500,00
25 J) Fenomeno elettrico	10.000,00 per sinistro e anno assicurativo	150,00	250,00	500,00
25 K) Fumo	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 L) Furto fissi ed infissi	1.000,00	0	250,00	500,00
25 M) Urto veicoli stradali	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 N) a) Spese demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	0	250,00	500,00
25 N) b) Spese di demolizione e sgombero (pericolosi)	10% dell'indennizzo di cui al all'Art. 25 N) a)	0	250,00	500,00
25 O) Perdita pigioni	10% del valore dell'unità sinistrata	0	250,00	500,00
25 P) Onorari dei periti	5% dell'indennizzo	0	250,00	500,00
25 Q) Oneri di urbanizzazione e ricostruzione	5% dell'SA con il max. di 5.000,00 per sinistro	0	250,00	500,00
25 R) Dispersione di gas	3.000,00	150,00	250,00	500,00
25 S) Rimpiazzo del combustibile	2.500,00	0	250,00	500,00
25 T) Caduta di antenna o parabola	La somma assicurata	0	250,00	500,00
25 U) Sovraccarico neve	30% dell'SA	500,00	1.000,00	1.500,00

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
30 B) Danni a cose da incendio, scoppio, esplosione	Il massimale	10% min. 150,00 e max. 5.000,00	10% min. 250,00 e max. 5.000,00	10% min. 500,00 e max. 5.000,00
30 C) Danni da spargimento d'acqua	Il massimale	150,00	250,00	500,00
30 C) per danni a cose trovanti in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali	10% del massimale	10% min. 150,00	10% min. 250,00	10% min. 500,00
30 F) Interruzioni o sospensioni di attività	10% del massimale	10% min. 150,00	10% min. 250,00	10% min. 500,00
30 G) Inquinamento aria, acqua, suolo	10% del massimale	10% min. 150,00	10% min. 250,00	10% min. 500,00
30 H) Da caduta di neve o ghiaccio non rimossi	25.000,00	200,00	300,00	500,00
32 RC verso prestatori d'opera	Il massimale	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE DANNI D'ACQUA

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
34 A) Ricerca guasti da acqua condotta	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
34 B) Acqua piovana	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
34 C) Gelo	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
34 D) Ricerca guasti da gelo	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
34 E) Occlusione condutture	Nel limite del 50% del massimale	150,00	300,00	500,00
34 F) Danni a terzi per gli eventi 34 A), B) e C)	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00

SEZIONE CRISTALLI

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
36 Rottura delle lastre	La somma assicurata	100,00	100,00	100,00

SEZIONE EVENTI SPECIALI

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
37 A) Eventi atmosferici	La somma assicurata	250,00	500,00	1.000,00
37 A) 3) Eventi atmosferici a passaggi pedonali	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	500,00	500,00	1.000,00
37 B) Tumulti, scioperi, sommosse	La somma assicurata	250,00	500,00	1.000,00
37 B) Tumulti, scioperi, sommosse a passaggi pedonali	5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	250,00	500,00	1.000,00
38 Eventi atmosferici a impianti di energia rinnovabile	5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	250,00	250,00	250,00
39 A) Acqua condotta da rottura tubi interrati	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	200,00	200,00	200,00
39 B) Ricerca guasti a tubi interrati	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	200,00	200,00	200,00
39 C) Danni a terzi per gli eventi 39 A)	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	200,00	200,00	200,00

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
40 RC Amministratore	1% della somma assicurata Fabbricato Incendio e ADB	0	0	0

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CONDUZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
41 RC Conduzione dell'unità abitativa	Il massimale	150,00	300,00	500,00
41 Danni da spargimento di liquidi	Nel limite del 10% del massimale	150,00	300,00	500,00

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
42 Spese assistenza interprete	Massimo 10 ore lavorative	0	0	0
42 Spese traduzioni verbali o atti procedimento	Massimo 1.000,00	0	0	0
42 Anticipo cauzione	Massimo 10.000,00	0	0	0
48 Scelta del legale non residente nel tribunale competente	Massimo 3.000,00 per caso assicurativo e anno	0	0	0

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

GLOSSARIO

Ai termini contenuti nelle condizioni generali di assicurazione viene attribuito il significato di seguito precisato:

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua: causata da eventi atmosferici o di forza maggiore diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici o da infiltrazioni di acqua dal terreno.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Atti di terrorismo

Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

Condominio

L'insieme dei comproprietari del fabbricato assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose (Sezione RC)

Beni tangibili, ivi compresi gli animali.

Danni corporali

Morte o lesioni personali.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Età del fabbricato

Calcolata alla data di emissione della polizza a partire dall'anno di costruzione del fabbricato, determinato da qualsiasi documento probante quale, ad esempio: dichiarazione del Direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al Registro catastale; certificato di agibilità; certificato di abitabilità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private **ma esclusi: parchi ed alberi in genere, affreschi e statue aventi valore artistico**), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, nonché gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, caldaie autonome, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti di energia rinnovabile, impianti di video sorveglianza, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (telefono, luce, gas, acqua). Il fabbricato, anche se composto da più unità Immobiliari separate ed indipendenti fra di loro, si intende assicurato nel suo complesso tanto che sia proprietà di un unico soggetto o in condominio.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Franchigia

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

Furto

Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Impianti di energia rinnovabile

Impianti fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.

Pannelli solari termici: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.

Impianti idrici

Apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento anche autonomo, condizionamento, antincendio, pluviali e grondaie.

Implosione

Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi.

Incendio

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/risarcimento

La somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.

Inondazione/alluvione

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

Lastre

Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazione o scorrevoli su guide.

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019

Massimale

La massima esposizione della Società.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni fino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell'assicurazione.

Regola proporzionale

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Assimoco S.p.A.

Somma assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Tubazioni interrato

La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie, **il tutto ad esclusione di tubi facenti parte di impianti di irrigazione.**

Valore a nuovo

Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area.**

Mod. D980 CG 01- Ed. 01/2019 – Aggiornamento al 01/07/2019